

**OGGETTO:** **VVAS-2017\_59.** Comune di Pomezia. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al *“Parco Antica Lavinium e tenuta Pratica di Mare in variante Urbanistica al P.R.G. in Accordo di Programma”*.

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

### **PREMESSO CHE:**

- la Variante, di cui in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompresa tra le tipologie di Piano previste dall’art.6, comma 3 bis, del D.Lgs. n.152/2006;
- con nota prot.104188 del 27/10/2017 – acquisita al prot. n.546771 del 27/10/2017, il Comune di Pomezia (RM) in qualità di Autorità procedente ha trasmesso alla scrivente struttura il Rapporto Preliminare e lo schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- parallelamente all'istanza in oggetto il Comune di Pomezia (RM), con nota prot. n.104174 del 27/10/2017, acquisita al prot. n.546719 del 27/10/2017, ha presentato un'ulteriore istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al limitrofo Piano denominato *“Parco Alba Lavinium Progetto P.U.A, in variante urbanistica al PRG in Accordo di Programma”*;
- le istanze fanno seguito ad una Conferenza di Servizi decisoria, convocata in prima seduta per il giorno 6/11/2017, indetta in forma simultanea e sincrona, ai sensi della Legge n.241/1990 dal Comune di Pomezia (RM) con nota acquisita al prot. regionale n.503915 del 9/10/2017, relativa all' *Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica al P.R.G. per le aree denominate Antica Lavinium, Tenuta di Pratica di Mare e Alba Lavinium*;
- l'Ufficio Conferenze di Servizi della Regione Lazio - con nota prot. n.526214 del 18/10/2017, alla luce della nota di Codesto Comune, ha indetto la Conferenza di Servizi interna e nominato il Rappresentante Unico Regionale, coinvolgendo anche l’Autorità competente in materia di VAS.
- in merito alla suddetta Conferenza di Servizi, l’Autorità Competente, con nota prot.n.546688 del 27/10/2017, nel segnalare che non risultava ancora pervenuta alcuna istanza di VAS relativamente all'oggetto della Conferenza (arrivate poi nel medesimo giorno), ha rilevato che il procedimento VAS discende da una Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea (Direttiva 2001/42/CE) per la quale è necessaria l'adozione di un provvedimento espresso dell'Autorità Competente e pertanto non trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art.17-bis della Legge n.241/1990 relative al silenzio-assenso tra amministrazioni (cfr. comma 4 medesimo articolo), e che ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 per quanto riguarda la VAS, *“...la fase di valutazione è effettuata*

*anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.*

- nell'ambito della Conferenza risultano già acquisiti alcune note/pareri come di seguito elencati:
  - note della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca - Area Usi Civici Credito e Calamità Naturali (prot. n.503915 del 9/10/2017 e prot. n. 585248 del 17/11/2017) con la quale da ultimo si attesta che i terreni non sono gravati da usi civici, dando nulla osta alla variante;
  - nota della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche - Area Valutazione d'Incidenza (prot. n.535307 del 23/10/2017);
  - nota dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi d'irrigazione Regionale prot. n.543365 del 26/10/2017, che chiede integrazioni per l'espressione del parere di competenza ex art.89 del D.P.R. n.380/2001;
  - nota prot. n.546310 del 27/10/2017 dell'Area Urbanistica Regionale che richiede chiarimenti sulla procedura urbanistica presentata, richiedendo contestualmente integrazioni alla documentazione;
  - nota prot. n.603230 del 27/11/2017 dell'Area Regionale Foreste e Servizi Ecosistemici che esprime parere favorevole con condizioni per gli aspetti di carattere forestale;
- l'Autorità Procedente con nota prot. n.112894 del 21/11/2017 - acquisita al prot. n.591559 del 21/11/2017 - ha trasmesso integrazioni a quanto emerso in Conferenza di Servizi, comprensive di integrazioni al Rapporto preliminare ambientale;
- nel parere dell'Area Valutazione d'incidenza sopra richiamato (prot. n.535307 del 23/10/2017) viene riportato che, relativamente al Piano in oggetto, “ ... la proposta in argomento interessa direttamente parte della Zona Speciale di Conservazione (ZCS) IT6030016 “Antica Lavinium – Pratica di Mare” e che non è possibile escludere a priori impatti sulle specie e gli habitat di interesse unionale che costituiscono gli obiettivi di conservazione di tale Sito, si comunica che la proposta deve essere assoggettata a procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. Si evidenzia quindi la necessità di acquisire, come integrazione documentale, uno Studio di Incidenza redatto da professionalità con specifiche competenze in campo botanico e zoologico possibilmente seguendo le indicazioni della DGR n. 64/2010 “Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n. 357 e s.m.i. art. 5);
- con nota prot. n. 620386 del 5/12/2017, l'Autorità Competente, nel rispondere sia all'istanza in oggetto che alla Conferenza di Servizi su menzionata, rilevava dalla visione della documentazione consegnata con l'istanza che:
  - ai sensi della normativa vigente la procedura di valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) può essere inserita e coordinarsi all'interno di una procedura VAS esclusivamente ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.152/2006 (relativa alla redazione di un rapporto ambientale e successiva pubblicazione ai fini delle osservazioni ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.152/2006);
  - ferme restando le valutazioni procedurali espresse in sede di Conferenza del 6/11/2017 dalla scrivente Autorità Competente relative all'opportunità dell'Autorità

Procedente di procedere ad un'unica procedura di VAS per entrambe le iniziative in luogo di due separati procedimenti, stante la contiguità territoriale tra i due interventi e l'unica procedura urbanistica di Accordo di Programma intrapresa, il Comune di Pomezia nella suddetta Conferenza ha confermato la volontà di procedere con due separati procedimenti;

Nella medesima nota l'Autorità competente chiedeva dunque al Comune di Pomezia, stante quanto evidenziato dalla documentazione e trattandosi di procedura integrata VAS+VINCA, per l'istanza in oggetto, per la quale risultava necessaria l'espressione della Valutazione d'Incidenza (a differenza della parallela istanza relativa al "Parco Alba Lavinium") di *correggere l'istanza utilizzando la modulistica e la documentazione relativa all'avvio di una procedura VAS ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.152/2006;*

- nell'ambito della Conferenza di Servizi relativa alla procedura urbanistica il Comune di Pomezia in qualità di Autorità Procedente ha evidenziato di aver già avviato parallelamente alla Conferenza di Servizi e all'istanza la procedura per la valutazione d'incidenza relativa al Piano in oggetto presso l'Area Regionale competente;
- con nota prot. n.3090 del 3/1/2019 l'Area Valutazione d'Incidenza della Regione Lazio, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. n.357/1997, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica al P.R.G. per le aree denominate "Antica Lavinium e Tenuta di Pratica di Mare" e "Alba Lavinium" ed in particolare al Piano in oggetto;
- con successiva nota prot. n.18336 del 20/2/2019, acquisita al prot. n.141990 del 21/2/2019, il Comune di Pomezia in qualità di Autorità Procedente con riferimento all'istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS ha dunque trasmesso la pronuncia favorevole con prescrizioni dell'Area Valutazione d'Incidenza e espresso la volontà di *...prosecuzione del procedimento già avviato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006;*
- con nota prot. n.180865 del 7/3/2019 l'Autorità Competente:
  - o preso atto della valutazione d'incidenza già effettuata con esito favorevole e che dunque la procedura in oggetto non risulta trattarsi più di una procedura integrata VAS+VINCA;
  - o preso atto dei pareri favorevoli già emessi nell'ambito della Conferenza di Servizi su menzionata, oltre a quello della valutazione d'incidenza, relativi all'Area Foreste e Servizi Ecosistemici (nota prot. n.603230 del 27/11/2017) e al nulla osta della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca – Area Usi Civici Credito e Calamità Naturali (nota prot. n. 585248 del 17/11/2017);
  - o in ottemperanza al D.Lgs. n.152/2006 che all'art. 10 comma 3 prevede all'interno della procedura, in alternativa e qualora la valutazione d'incidenza risulti già effettuata, di *"...dare atto degli esiti della valutazione di incidenza"*;
  - o in analogia con situazioni simili e considerando che per l'altro intervento costituente l'Accordo di Programma denominato "Parco Alba Lavinium Progetto P.U.A. in variante Urbanistica al P.R.G." è stata già conclusa la parallela procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 con esito di esclusione con prescrizioni dalla procedura di VAS, con Determinazione n. G05914 del 7/5/2018;

ha accolto la richiesta del Comune di Pomezia in qualità di Autorità Procedente e, dando formale avvio al procedimento ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, ha individuato e comunicato l'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel procedimento.

## DATO ATTO CHE:

### 1. Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale

Con nota prot. n.180865 del 7/3/2019, sono stati individuati i Soggetti competenti in materia ambientale, e chiesto all'Autorità Procedente di integrare il Rapporto Preliminare e di trasmetterlo ai seguenti soggetti:

- Regione Lazio:
  - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
  - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
    - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*
    - Area Tutela del Territorio;*
  - Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
    - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale;*
    - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale;*
  - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
    - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;*
    - Area Qualità dell'Ambiente;*
  - Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca:
    - Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;*
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
  - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio;
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- Città Metropolitana di Roma Capitale:
  - Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente
  - Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità dei bacini regionali del Lazio c/o Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
- Riserva Naturale Statale Tenuta di Castelporziano - Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani;
- Ente Roma Natura;
- Roma Capitale - Servizio Riserva Naturale Statale Litorale Romano;
- ASL ROMA 6;
- Autorità A.T.O. n. 2 Lazio Centrale.

## 2. Trasmissione del Rapporto preliminare integrato

Con nota prot. n.74922 del 2/8/2019, acquisita al prot. n.641136 del 2/8/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale individuati il Rapporto Preliminare integrato.

Con nota prot. n.104921 del 29/10/2019, acquisita al prot. n.869164 del 30/10/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente le ricevute di consegna agli Soggetti competenti in materia ambientale individuati del Rapporto Preliminare integrato (attestazioni di consegna del 2/8/2019).

## 3. Inquadramento del Piano nel sistema di pianificazione sovraordinata

Da quanto riportato nel Rapporto preliminare, si evince che l'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata nel modo seguente:

- L'area secondo il *Piano Regolatore Generale (P.R.G.)* (approvato con D.G.R.L. n.4246/1974) ricade parzialmente in Zona H1 Agricola e in Zona a Verde privato. Il Piano in variante al P.R.G. denominato "*Parco Antica Lavinium e tenuta Pratica di Mare*" prevede di attuare, anticipandoli, i contenuti previsti per l'area in esame nel Documento Preliminare d'Indirizzo (D.P.I.) del P.U.C.G. adottato con D.C.C. n.7/2017, che sostituirà, una volta approvato, il P.R.G. vigente. La procedura relativa all'approvazione del P.U.C.G. è tutt'ora oggetto di parallela procedura (non conclusa) di VAS ex art.13 del D.Lgs. n.152/2006;
- L'area è individuabile nel *Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)* n° 10 – Serie A - tav. E2. Per il territorio pomertino il P.T.P., oltre a riportare le aree vincolate per legge o per decreto dispone l'individuazione di una area di grande dimensioni e significato territoriale a complemento dell'area archeologica di Lavinium. Si rileva convergenza tra gli obiettivi del P.T.P. e quelli della Variante relativi al potenziamento del parco archeologico come elemento distintivo del sistema culturale e del paesaggio pomertino.
- L'area nel *Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)*, adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 suppl. ord. n. 14 del 14 febbraio 2008:
  - ✓ Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio:
    - L'area ricade in gran arte nel *Paesaggio Agrario di Rilevante Valore* e in parte nel *Paesaggio Naturale* (per le aree individuate come boscate nella tavola B nei pressi del Fosso di Pratica di Mare e nei dintorni dell'antica città di Lavinium);
  - ✓ Tavola "B" - Beni Paesaggistici:
    - Nell'area in argomento ricadono i vincoli archeologici di cui agli art. 41 e 45 delle NTA del PTPR che riguarda tutto il perimetro del Parco. All'interno sono presenti alcune aree boscate di cui all'art. 38 delle NTA del PTPR;
  - ✓ Tavola "C" - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale:
    - L'area ricade nelle Zone a Conservazione Speciale (ZSC "Antica Lavinium – Pratica di Mare") e nei *Parchi Archeologici e Culturali* (art. 31ter della L.R. 24/98) degli *Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio Regionale* nonché nel *Sistema dell'insediamento archeologico*; in parte nei *Pascoli, Rocce e Aree Nude* relativamente alla Carta dell'Uso del suolo (1999);
- Per quanto riguarda la vincolistica nella zona in oggetto non è presente il vincolo di *Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.)* per rischio frana. A valle degli orli delle scarpate presenti a monte delle aree

in esame, vengono inserite delle “Aree sottoposte a tutela per Pericolo Frana – Aree a Pericolo C”, comunque collocate al di fuori delle aree di studio;

#### 4. Caratteristiche e obiettivi del Piano

Come evidenziato nel Rapporto Preliminare e negli Allegati trasmessi, l’iniziativa di predisporre uno Studio di Fattibilità per il *Parco Archeologico, Agricolo, Naturalistico dell’Antica Lavinium* origina dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 15 dicembre 2016 dal Comune di Pomezia con la Società Nova Lavinium, proprietaria della Tenuta di Pratica di Mare in cui sono situate le aree archeologiche di proprietà dello Stato. Le aree sono state contestualmente concesse in gestione alla Città di Pomezia, con la preventiva sottoscrizione di un protocollo tra la *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale* (SABAP RMMET) e l’Amministrazione Comunale di Pomezia, già proprietaria e gestore del Museo Civico Archeologico di Lavinium.

Il Piano presentato riguarda una variante al PRG in Accordo di Programma discendente da uno Studio di Fattibilità per il *Parco Antica Lavinium e Tenuta di Pratica di Mare* già sottoposto a preliminare giudizio della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana* di Roma, che con nota prot. n.22381 del 27/9/2017, allegata al Rapporto Preliminare, esaminata la documentazione, non ha rilevato elementi ostativi agli interventi previsti per quanto attiene l’aspetto di tutela archeologica, indicando che, “...una volta elaborati i progetti esecutivi, si dovranno porre in atto le necessarie verifiche per accertare la effettiva compatibilità di quanto in progetto con le esigenze di tutela, in modo da individuare il sito più idoneo, le volumetrie ed i materiali più adeguati, per valutarne pienamente la fattibilità e la compatibilità con le esigenze di tutela...”.

Lo Studio di Fattibilità prevede un insieme coordinato di interventi, la maggior parte dei quali non necessita di variazione urbanistica, quali:

- sistemazione di nuovi sentieri;
- sistemazione di sentieri per la fruizione;
- sistemazione strada privata carrabile per accesso di servizio al Borgo di Pratica di Mare;
- rinaturalizzazione delle sponde dei laghi;
- realizzazione di aree di sosta e attrezzature per la fruizione e l’osservazione naturalistica dei laghi;
- strutture per l’ambientazione dell’avifauna;
- nuove alberature in filari;
- sistemazione naturalistica sorgenti e aree umide;
- realizzazione teatro naturale all’aperto,
- allestimento archeologico e illuminazione delle aree già oggetto di scavo.

Sono inoltre previsti cambi di destinazione d’uso di edifici esistenti per la realizzazione di un laboratorio di restauro archeologico all’interno del Borgo e per il riutilizzo come sala polifunzionale della porcaia posta all’esterno del Borgo ed alcuni cambi di destinazione d’uso di locali interni al Borgo.

La variante in accordo di programma si rende necessaria per il mutamento della destinazione urbanistica da zona H1 Agricola a zona “M1 – *Attrezzature di servizio di tipo culturale*” di un’area dell’estensione complessiva di 4.983 mq, dove realizzare una superficie utile per servizi culturali per un totale 1000 mq per un’altezza massima di metri 7,50. Tali edifici si rendono necessari per poter attuare quel programma di valorizzazione e trasmissione della memoria culturale attraverso le nuove forme di coinvolgimento del pubblico, delle scuole e della società secondo i nuovi concetti di museo come laboratorio di produzione culturale e di coinvolgimento attivo della società (aule laboratorio, sale multimediali e immersive, etc). In questo senso le nuove strutture svolgeranno un ruolo complementare sia alla visita delle aree archeologiche in senso stretto, sia alla visita del Museo Civico Archeologico.

L'estensione dell'area oggetto di variante a zona M1, di superficie pari a 4.983 mq, sviluppa un indice di circa 1,51 mc/mq, inferiore rispetto all'indice di edificabilità fondiaria delle aree M1 nel PRG vigente, pari a 2 mc/mq.

Per quanto riguarda l'area M1, si specifica che in considerazione dell'elevato rischio archeologico dell'area e tenuto conto del citato parere della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma* del 27/9/2017, la effettiva edificabilità della nuova area M1 è subordinata agli esiti delle verifiche archeologiche e al parere che sarà espresso sul progetto definitivo. Per questo motivo si è reso necessario introdurre già nello Studio di fattibilità come approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e conseguentemente nel progetto di variante una soluzione alternativa, individuando l'area di riferimento per l'eventuale traslazione delle Attrezzature di tipo culturale previste nella nuova Zona M1 nel caso di rinvenimenti archeologici e di eventuali prescrizioni della Soprintendenza a seguito delle verifiche effettuate. In sintesi tale area, di estensione pari a 3.866 mq, potrà ospitare le strutture culturali previste dalla variante nel caso che i rinvenimenti archeologici e le prescrizioni della Soprintendenza determinassero la necessità di identificare un'area diversa da quella prioritariamente individuata per ospitare le strutture culturali.


Oltre al mutamento della destinazione urbanistica da zona Agricola a zona "M1 – Attrezzature di servizio di tipo culturale", la variante zonizzativa riguarda la variazione da Zona agricola, con una piccolissima porzione classificata come Verde privato, a Parcheggi a servizio del Parco. I parcheggi, realizzati a raso e con superfici permeabili, si articolano in 3 porzioni distinte per un totale di 14.113 mq.

I contenuti del Piano di Variante possono essere così sintetizzati:

- Obiettivi specifici:
  - O.1: Potenziare l'offerta fruitiva del sito integrandola con spazi funzionali al coinvolgimento attivo dei visitatori;
  - O.2: Garantire un sistema di accessibilità adeguato alla capacità attrattiva del sito;
- Interventi previsti:
  - I.1: Trasformazione di un'area aree ricadente in Zona H1 - Agricola in aree edificabili in Zona M1 – Attrezzature di servizio di tipo culturale per la realizzazione di spazi integrativi delle funzioni museali;
  - I.2: Trasformazione di piccole aree ricadenti in Zona H1 - Agricola e in Zona Verde privato in aree di sosta con funzione di parcheggi a servizio della fruizione.

Per quanto riguarda il flusso di visitatori previsto a seguito del potenziamento dell'offerta fruitiva del Museo il Rapporto riporta due possibili scenari alternativi:

- I° scenario - visite concentrate nei weekend + 1 apertura infrasettimanale per gruppo scuole: visitatori totali previsti 17.000 per ogni anno;
- II° scenario - visite nei weekend + aperture infrasettimanale scuole per laboratori ragazzi: visitatori totali previsti 22.500 per ogni anno.



Per gli scenari indicati nel Rapporto Preliminare e negli studi allegati viene effettuata una valutazione sul sistema della mobilità, l'impatto acustico, il sistema di depurazione ecc.. La verifica della significatività degli effetti della variante effettuata nel Rapporto Preliminare non evidenzia impatti significativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, ecc.);

## 5. Pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale

Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, nell'ambito del procedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri (oltre alle note/pareri già emersi in sede di Conferenza di Servizi):

- nota prot. n. 1767/19 del 20/8/2019 dell'ATO 2, acquisita al prot. n.677673 del 23/8/2019;
- nota prot. n. 53401 del 22/8/2019 – acquisita al prot. n.677722 del 23/8/2019 – di ARPA Lazio;

**Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale – Roma:** La Segreteria dell'ATO2 nella nota prot. n. 1767/19 del 20/08/2019 "...segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto in esame.

*Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I. appare opportuno per quanto previsto dall'art. 21 "Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti" /comma 5 /della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell'ATO2: "Qualora uno o più comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito provvedere all'adeguamento del Piano".*

La ATO2 rileva che "ACEA ATO2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante.

*Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.*

*Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 152/06: "Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".*

**ARPA LAZIO:** l'Agenzia nella nota prot. n.53401 del 22/8/2019 premesse le caratteristiche del Piano e che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto, alla luce delle competenze dell'Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti, esprime il parere di competenza relativamente alle seguenti componenti ambientali:

1. **ARIA:** *"...In riferimento alla matrice aria si evidenzia quanto segue: Con la D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art.4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010" viene attribuita al Comune di Nettuno il codice di zona IT1213 "Zona Litoranea" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene. La succitata D.G.R. 217/2012 confermava, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, la classificazione del comune di Pomezia in classe 2, di conseguenza il Comune è tenuto ad adottare il Piano Urbano del Traffico, ad attuare azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo...".*  
*L'aggiornamento dell'Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016, nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, confermava la classe complessiva 2...*  
*Al fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria si riportano di seguito i dati 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, mediati sull'intero territorio comunale...*  
*La situazione che ha caratterizzato il Comune di Pomezia nel periodo preso a riferimento (2013-2017), non evidenzia criticità per il particolato e per gli altri indicatori presi a riferimento dalla norma.*  
*Inoltre come riportato nel R.P. a pag. 106 "è stato approvato con Delibera di Giunta n. 143 del 31/05/2016, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) della Città di Pomezia, il quale prevede vari interventi per la fluidificazione del traffico e la messa in sicurezza della viabilità che interessano i nodi di connessione della Pontina con la viabilità urbana.*  
*Si evidenzia infine che gli edifici previsti dal piano in esame dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.*  
*Si ritiene che gli interventi, di realizzazione delle strutture per le attività museali e l'assenza di funzioni residenziali, previsti dal Piano in esame, pur costituendo ulteriore carico emissivo, non abbiano un impatto significativo sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse.*

2. **RISORSE IDRICHE:** con riferimento alla matrice idrica, si segnala che il PTAR di cui alla D.C.R. n. 42/2007, è stato superato dall'aggiornamento del PTAR, approvato con D.C.R. 23 novembre 2018, n. 18 (BURL 20/12/2018 - N. 103 - Supplemento n. 3). Il vigente PTAR 2018, inquadra i territori del Borgo Pratica di Mare del Comune di Pomezia oggetto del Piano in esame con la seguente classificazione:

<b>BACINO</b>	Rio Torto	Tratto afferente	Rio Torto 2
<b>Stato Ecologico</b>	Scarso	<b>Stato Chimico</b>	Buono

Si segnala inoltre che i dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuato dalla scrivente Agenzia riferito al triennio 2015-2017 confermano le classificazioni sopra menzionate.

Si evidenzia come anche riportato nel R.P. al par. 4.2.4.2, pag. 38, che nel territorio del Comune di Pomezia è presente una contaminazione della matrice acque sotterranee da tricloroetilene e tetracloroetilene, la quale contaminazione è attualmente ancora in fase di studio.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità idrica legata alla provvigione della risorsa idrica, nel R.P. cap. 4.2.4.3 Approvvigionamento idro potabile pag. 35 "ACEA – ATO 2 gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) dell'Ambito territoriale n. 2 Lazio centrale – Roma, comprendente 112 Comuni tra i quali è anche quello di Pomezia La risorsa idrica nel Comune di Pomezia è fornita da Acea e, da dicembre 2016, ACEA –ATO 2 gestisce anche la distribuzione."

Per quanto concerne invece lo smaltimento delle acque reflue nel R.P. cap. 4.2.4.4 Depurazione delle acque reflue pag. 36, si precisa che "La città di Pomezia è dotata di un sistema di rete fognante che convoglia i liquami in 6 depuratori presenti sul territorio comunale per il loro trattamento prima dell'immissione delle acque depurate in mare o nei corsi d'acqua", successivamente vengono elencati e specificati i 6 depuratori presenti nel territorio comunale, ma non vi sono indicazioni circa il possibile collettamento delle aree oggetto del Piano in esame presso uno di essi".

Attesa la criticità dello stato dei corpi idrici ricadenti nel Comune di Pomezia, considerato che la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante sull'ambiente, si ritiene necessario verificare prima degli interventi se l'acquedotto, la rete fognaria e i relativi depuratori siano già dimensionati per l'incremento generato dal Piano in esame, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.

Si evidenzia inoltre, che i futuri interventi esecutivi del Piano in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6, e sia gli adempimenti in materia di risparmio idrico previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.).

Si ritiene che gli interventi, di realizzazione delle strutture per le attività museali e l'assenza di funzioni residenziali, previsti dal Piano in esame, pur costituendo ulteriore carico non abbiano un impatto significativo sul sistema idrico.

3. **RIFIUTI:** I dati riferiti relativi al Comune di Pomezia alla produzione di rifiuti urbani per il periodo 2010-2017 (fonte ISPRA <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) ...mostrano un trend in aumento per quanto riguarda la quantità e la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, e una diminuzione per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro-capite prodotti.

La percentuale di raccolta differenziata (RD) riferita all'anno 2017 è stata pari al 64,01 %, tuttavia tale risultato non è ancora in linea con gli obiettivi normativi (RD 65% art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

La gestione dei rifiuti del Comune di Pomezia dovrà rispettare gli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio e deve essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore.

Preso atto che nel R.P. in esame non si forniscono informazioni sul quadro di gestione dei rifiuti del Comune nella zona interessata dal Piano (ad es. servizio di raccolta differenziata etc.). Si ritiene che i

volumi dei visitatori delle attività museali e l'assenza di funzioni residenziali, previsti dal Piano in esame, pur costituendo una ulteriore produzione di rifiuti urbani non abbiano un impatto significativo sul sistema di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Pomezia.

4. **SUOLO:** Si evidenzia che il Piano in esame, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6. Inoltre si ritiene utile segnalare che nell'ambito del settimo programma di azione ambientale ("Vivere bene entro i limiti del pianeta", Parlamento europeo e consiglio 2013") - viene ribadito il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e auspicato che entro il 2020 le politiche dell'Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio. Vale la pena rammentare che tale programma pur non costituendo un obbligo giuridico non essendo stato recepito dalla vigente legislazione sia comunitaria che nazionale, costituisce uno degli obiettivi del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la cui realizzazione della beneficia tra l'altro della dotazione finanziaria per l'attuazione del Sottoprogramma Ambiente.  
A tal fine si ritiene utile informare che il comune di Pomezia (dato 2017) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 26,2%...
5. **RADON** - Pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, considerato che la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, (il cui termine di recepimento degli Stati Membri era fissato per il 6 febbraio 2018), prevede che "Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m3." si ritiene opportuno che nei futuri interventi esecutivi del Piano in esame, siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento proposto dall'Unione Europea per il gas radon.
6. **RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):** Si prende atto di quanto riportato nel R.P. - Integrazioni e precisazioni - novembre 2017 pag. 11 – 12: "Per quanto riguarda le ripercussioni in termini di impatto acustico dovute all'aumento del traffico veicolare sulle infrastrutture viarie esistenti in conseguenza della realizzazione delle nuove strutture culturali previste nel Piano "Parco Antica Lavinium e Tenuta di Pratica di Mare", si ritiene che siano irrilevanti.
7. **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** Atteso che nel R.P. non si evincono informazioni inerenti la presenza di elettrodotti nelle aree oggetto del Piano in esame, considerato che l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante di cui alla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto nel caso in cui, il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

#### **VALUTATO CHE:**

- il Piano oggetto dell'istanza in Variante al P.R.G. vigente, denominato "Parco Antica Lavinium e Tenuta Pratica di Mare", trae origine da un Protocollo d'intesa con il Comune di Pomezia e da uno Studio di Fattibilità che risulta aver già ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza

*Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale* come indicato al punto 4. precedente;

- il Piano è un'anticipazione dei contenuti del Documento Preliminare d'Indirizzo (D.P.I.) adottato con D.C.C. n.7/2017, ai fini dell'indizione della Conferenza di Pianificazione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) di Pomezia ai sensi della L.R. n.38/1999, oggetto di parallela procedura di VAS ex art.13 del D.Lgs. 152/2006, non ancora conclusa (risulta essere nella 1° fase di consultazione). L'area è integralmente ricompresa nel "Subambito Alba Lavinium" individuata dal D.P.I. quale parte dell'Ambito strategico n.7 "Alba Lavinium";
- dal punto di vista procedurale il piano discende da una iniziale proposta di Accordo di programma nella quale venivano accorpate due proposte pianificatorie (il Piano in argomento e il limitrofo "Parco Antica Lavinium e Tenuta di Pratica di Mare"), oggetto di Conferenza di Servizi. Nella conferenza, al momento non ancora conclusasi, il Comune di Pomezia, in considerazione della peculiarità delle aree interessate e a seguito di quanto emerso in merito alle criticità procedurali di carattere urbanistico evidenziate dall'Area Regionale competente, ha ritenuto idonea l'applicazione della LR n.22/97 alla sola Area Alba Lavinium, lasciando il ricorso allo strumento dell'Accordo di programma esclusivamente agli interventi previsti nell'area "Parco Antica Lavinium e Tenuta Pratica di Mare" oggetto della presente istanza, rinviando la ripresa della conferenza di servizi all'adozione dei relativi atti deliberativi;
- dal punto di vista ambientale, rispetto alle richieste di valutazione cumulativa degli effetti del Piano in argomento sulle componenti ambientali riportate nella nota di avvio della procedura prot. n.180865 del 7/3/2019, nella nota integrativa al rapporto preliminare, pervenuta con nota acquisita al prot. n.641136 del 2/8/2019, viene effettuato un dimensionamento complessivo dei piani limitrofi in termini di abitanti insediati e insediabili e dell'intervento limitrofo previsto denominato "Parco Alba Lavinium", già sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS ed escluso con prescrizioni con Determinazione n.G05914 del 7/5/2018. Dalle analisi svolte sulla mobilità (analisi dei flussi veicolari), sulla qualità dell'aria, sull'acqua e sui rifiuti, grazie anche alle misure previste dal piano limitrofo (interventi di infrastrutturazione viaria, di realizzazione di piste ciclabili e di aree di parcheggio, realizzazione di edifici a basso impatto energetico) e dagli altri piani previsti sul territorio o in fase di attuazione (PGTU – piano generale del traffico urbano di Pomezia), non emergono significativi effetti cumulativi di segno negativo, fatta eccezione per l'incremento della produzione dei rifiuti, comunque contenuto e per il quale si prevede in ogni caso l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata con sistema "porta a porta";
- oltre al vincolo archeologico, nell'area risultano ricadere alcuni vincoli per superfici boscate. Tali beni sottoposti a vincolo paesaggistico con il predetto intervento non dovranno subire alterazioni e comunque rimangono tutelati. Dall'analisi vegetazionale allegata al Rapporto Preliminare non emergono criticità e "...si ritiene l'intervento non invasivo sul piano vegetazionale nell'area in oggetto";
- la zona ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030016 "Antica Lavinium – Pratica di Mare". L'Area Valutazione d'Incidenza della Regione Lazio, con nota prot. n.3090 del 3/1/2019, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art.5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i., ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica al P.R.G. per le aree denominate "Antica Lavinium e Tenuta di Pratica di Mare" e "Alba Lavinium" ed in particolare al Piano in oggetto;
- per quanto riguarda le risorse idriche e la matrice acqua, il Piano dovrà acquisire formale assenso dell'ente gestore in riferimento alla disponibilità idrica potabile a seguito dell'aumento della richiesta indotto dal Piano nonché da quelli limitrofi. Analogamente per i sistemi di depurazione

l'attuazione del Piano è condizionato al riscontro positivo da parte dell'ente gestore in merito alla capacità depurativa residua degli impianti presenti sul territorio comunale;

- in merito alle matrici aria, rifiuti, suolo, rumore ed inquinamento elettromagnetico non emergono criticità per l'intervento in argomento;
- in merito agli usi civici, nell'ambito della Conferenza di Servizi preliminare risulta già ottenuto il nulla osta alla realizzazione della variante urbanistica di che trattasi da parte della competente Area Regionale Usi Civici, Credito e Calamità Naturali, prot. n.585248 del 17/11/2017;
- dal punto di vista geologico-vegetazionale, dalla relazione geologica allegata al Rapporto Preliminare risultano alcune aree con idoneità territoriale indicata come idonea, alcune condizionata per la presenza di scarpate con potenziali dissesti franosi e piccole aree non idonee alla destinazione urbanistica per pericolosità geomorfologica. Tali limitazioni non compromettono la realizzabilità dell'intervento ma costituiscono prescrizioni di realizzazione. In ogni caso il Piano in Variante dovrà preliminarmente acquisire il parere ex art.89 "*Parere sugli strumenti urbanistici*" del D.P.R. n.380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", di competenza dell'Area Regionale *Tutela del Territorio* e per il quale risultano già richieste integrazioni da parte dell'Area competente nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi (cfr. nota prot. n.543365 del 26/10/2017);
- i Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati e il Rapporto Preliminare integrato consegnato non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano sulle componenti ambientali prioritarie;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### SI RITIENE CHE

il Piano in oggetto sia da **escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, a condizione che siano che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate.

A tal riguardo, l'Autorità Procedente in fase di approvazione del Piano ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il controllo e/o l'approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale rispondenza della proposta definitiva del Piano/Programma alle prescrizioni di seguito elencate:

- 1) nell'ambito della prosecuzione della procedura approvativa della Variante, andrà verificata e chiarita la procedura che si intende utilizzare per l'adozione ed approvazione del Piano in riferimento a quella già avviata in Accordo di Programma che comprendeva anche il "*Parco Alba Lavinium Progetto P.U.A. in variante Urbanistica al P.R.G.*", così come riportato nelle osservazioni dell'Area *Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale* riportate nella Conferenza di Servizi relativa all'Accordo di Programma prot. n.546310 del 27/10/2017, nonché nel contributo di cui alla nota prot. n.212931 del 21/4/2018, relativo alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS conclusa con la Determinazione n. G05914 del 7/5/2018, relativamente al "*Parco Alba Lavinium Progetto P.U.A. in variante Urbanistica al P.R.G.*";
- 2) in merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. n.503/1996 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

- 3) in merito agli aspetti geologico-vegetazionali dovrà essere acquisito preliminarmente all'approvazione il parere ex art.89 del D.P.R. n.380/2001 di competenza dell'Area regionale *Tutela del Territorio*;
- 4) per quanto attiene l'aspetto di tutela paesaggistica e archeologica si dovranno porre in atto le necessarie verifiche con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale per accertare la effettiva compatibilità di quanto in progetto con le esigenze di tutela dell'area in esame, in modo da individuare il sito più idoneo tra le due soluzioni indicate nel Piano, le volumetrie ed i materiali più adeguati, per valutarne pienamente la fattibilità e la compatibilità con le esigenze di tutela, ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni;
- 5) in merito agli aspetti ambientali dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere favorevole di Valutazione d'Incidenza ex art.5 del D.P.R. n.357/1997 emesso dall'Area *Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali* con prot. n.3090 del 3/1/2019, nonché nel parere favorevole con prescrizioni prot. n.603230 del 27/11/2017 rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi dall'Area *Foreste e Servizi Ecosistemici* della Regione Lazio;
- 6) la realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata nel rispetto:
  - delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (D.C.R. n.66/2009, come aggiornato con D.G.R. n.536/2016): in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa. al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n.192/2005 e alla L.R. n.6/2008, nonché alle Linee Guida di cui ai D.M. 26/6/2015, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali ed arredi di costruzione.
  - del Piano di Tutela delle Acque Regionali (D.C.R. n. 18/2018): in particolare, gli edifici dovranno essere serviti oltre che dalla prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che dovrà essere costituito dall'allaccio al depuratore comunale esistente, che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà garantita la possibilità dell'acquedotto di servire le nuove utenze. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del D.Lgs. n.152/2006). Prima dell'attuazione del piano dovrà essere acquisito formale assenso da parte dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla disponibilità idrica potabile a seguito dell'aumento della richiesta indotto dal Piano nonché da quelli limitrofi. Analogamente per i sistemi di depurazione l'attuazione del Piano è condizionato al riscontro positivo alla richiesta inoltrata dall'autorità procedente all'ente gestore in merito alla capacità depurativa residua degli impianti presenti sul territorio comunale. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli elaborati progettuali dovranno riportare l'indicazione delle misure che si intendono adottare per detto riuso. Il naturale deflusso delle acque non deve essere compromesso dalla

realizzazione delle opere. La capacità e portanza dei fossi principali e secondari dell'area deve essere sempre garantita e/o adeguata qualora vi sia la necessità. Dovranno essere adottate soluzioni progettuali che consentano la riduzione delle superfici impermeabili e l'aumento dello scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica;

- delle norme regionali relative all'inquinamento luminoso (L.R. n.23/2000 e R.R. n.8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti.
  - in relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore si richiama il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l'attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- 7) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea;
- 8) l'incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi.

**Il Responsabile del Procedimento**

*ing. Ferdinando Maria Leone*

**Il Dirigente**

*ing. Gaetano Colletta*